

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

14 settembre 2004

nel procedimento C-19/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania)]: Verbraucher-Zentrale Hamburg eV contro O2 (Germany) GmbH & Co. OHG ⁽¹⁾

(«Politica economica e monetaria — Regolamento (CE) n. 1103/97 — Introduzione dell'euro — Conversione tra le unità monetarie nazionali e l'unità euro — Arrotondamento degli importi da pagare o contabilizzare una volta effettuata la conversione — Contratto stipulato nel settore delle telecomunicazioni — Nozione di "importi da pagare o contabilizzare" — Tariffazione per minuto delle comunicazioni telefoniche»)

(2004/C 284/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-19/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landgericht München I (Germania), con ordinanza del 17 dicembre 2002, registrata in cancelleria il 20 gennaio 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Verbraucher-Zentrale Hamburg eV e O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore), J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di Sezione, dal sig. R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 14 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Una tariffa, quale il prezzo per minuto di cui trattasi nella causa principale, non costituisce un importo monetario da pagare o contabilizzare ai sensi dell'art. 5, prima frase, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, e non deve pertanto essere arrotondato in tutti i casi al cent più vicino. La circostanza che tale tariffa riposi su un multiplo determinato dell'unità utilizzata come base di calcolo dell'importo finale fatturato o che tale tariffa rappresenti per il consumatore l'elemento determinante del prezzo dei beni o dei servizi è irrilevante ai fini di tale valutazione.
- 2) Il regolamento n. 1103/97 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che importi diversi da quelli da pagare o contabilizzare siano arrotondati al cent più vicino, a condizione che tale prassi d'arrotondamento rispetti il principio di continuità dei

contratti sancito dall'art. 3 del detto regolamento e l'obiettivo di neutralità del passaggio all'euro perseguito dallo stesso regolamento, vale a dire che siffatta prassi d'arrotondamento non influisca sugli importi contrattuali sottoscritti dagli operatori economici, ivi compresi i consumatori, e che essa non abbia una reale incidenza sul prezzo effettivamente da pagare.

⁽¹⁾ GU C 70 del 22.3.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

23 settembre 2004

nella causa C-107/03 P: Procter & Gamble Company contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Marchio comunitario — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Forma tridimensionale di una saponetta — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo»)

(2004/C 284/06)

(Lingua di procedura: il francese)

Nella causa C-107/03 P, avente ad oggetto un'impugnazione ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 27 febbraio 2003, Procter & Gamble Company, con sede a Cincinnati (Stati Uniti), (avvocato: sig. T. van Innis); altra parte del procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI), (agenti: sigg. O. Montalto e I. de Medrano Caballero), la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J. N. Cunha Rodrigues, e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato in data 23 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Procter & Gamble Company è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 146 del 21.6.2003